

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. ZAPPALI'

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI

PREMESSO CHE

Con determinazione del Responsabile dell'Area LLPP n. _____ in data _____ è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei Lavori relativamente alle opere di urbanizzazione primaria in loc. Zappali- per un importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 205'006,28 per lavori a base d'asta, € 2'778,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 32'215,01 per somme a disposizione.

- in data _____ si è tenuta l'asta pubblica dei lavori di cui sopra con il metodo
- le imprese partecipanti sono risultate n. _____;
- con verbale in data _____ è stata dichiarata vincitrice dell'appalto l'impresa _____ di _____ che ha offerto il ribasso d'asta del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Loiri,
presso _____

TRA

Il sig. _____
e
Il Sig. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano l'appalto dei lavori del progetto esecutivo relativamente agli Interventi di Infrastrutture e beni comunali Anno 2010. Il presente Capitolato vale anche per l'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti.

Il presente appalto è determinato "A CORPO", e avverrà con i criteri propri di tale modalità di appalto, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del DPR 207/2010 e ss. mm. ii.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta e degli oneri di sicurezza cantieri ammonta € **207'784,99** (Euro Duecentosettemilasettecentoottantaquattro/99centesimi) così distinto:

Importi in <u>Euro</u>		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A corpo	205'006,28	2'778,71	207'784,99
2	In economia	-	-	-
1+2	Importo totale	205'006,28	2'778,71	207'784,99

L'importo contrattuale "a corpo" sarà quello che risulterà dalla differenza dell'importo posto a base di gara e il ribasso offerto praticato dall'impresa nell'offerta (espresso in percentuale) a cui va aggiunto l'importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che si intendono compensati con l'importo offerto.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione.

Si precisa che l'elenco prezzi allegato al contratto costituisce specifica tecnica delle lavorazioni da eseguire. Inoltre esso è applicabile per la quantificazione economica degli eventuali lavori in variante, che l'Amministrazione dovesse richiedere all'impresa entro i limiti previsti dalle leggi in vigore o per eventuali detrazioni che si rendessero necessarie operare e non è utilizzabile per risalire ad eventuali quantità delle singole categorie dei lavori. Tali quantità, dovranno essere valutate dall'Impresa, in sede di predisposizione dell'offerta, sotto la completa ed esclusiva propria responsabilità.

Art. 3 - Designazione delle opere

Le opere comprese nell'appalto risultano dagli allegati al contratto.

Gli interventi in oggetto riguardano:

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Sistemazione rete delle acque meteoriche

La situazione viaria del centro abitato di Zappalì, risulta in parte precaria, visto che per diverse vie è attualmente presente solo una pavimentazione in sterrato.

La carenza di una adeguata rete di scolo delle acque piovane, rende ancora più difficoltosa la praticabilità delle strade in quanto le piogge provocano il trascinarsi del terriccio a valle, creando pericolo sulla S.P. esistente con il conseguente pericolo di fenomeni di slittamento per i mezzi.

Gli interventi di urbanizzazione da attuarsi, consistenti nella predisposizione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, interessano la Via Masaccio, la via Tintoretto, la via Pinturicchio e la via Caravaggio. Tali acque vengono convogliate attraverso un sistema di caditoie poste ad intervalli regolari di lunghezza max di mt. 25-30 sopra i nuovi collettori principali in calcestruzzo roto compresso DE 400 mm e da questi indirizzate ai canali di scolo naturali esistenti.

Completamento della pubblica illuminazione

Nei tratti di strada interessati dagli interventi di urbanizzazione nelle vie di cui al punto precedente, è prevista la predisposizione della rete di illuminazione pubblica attraverso la realizzazione dei plinti in conglomerato cementizio delle dimensioni minime di mt. 1,10x1,10x1,30 di profondità, per tener conto l'amplificazione dell'effetto vento dovuto alla presenza del braccio inclinato e delle relative canalizzazioni in corrugato.

Sistemazione rete delle acque meteoriche

La situazione viaria del centro abitato di Zappali, come già detto sopra, risulta in parte precaria, visto che è attualmente presente una pavimentazione in sterrato.

La carenza di una adeguata rete di scolo delle acque piovane, rende ancora più difficoltosa la praticabilità delle suddette strade in quanto le piogge provocano il trascinarsi del materiale a valle, invadendo la strada provinciale esistente con il conseguente pericolo di fenomeni di slittamento per i mezzi di passaggio.

Le acque piovane, a seguito della realizzazione dell'intervento, verranno convogliate attraverso un sistema di caditoie, poste ad intervalli regolari di lunghezza max di mt. 25-30, sopra i nuovi collettori principali in cls rotocompresso del diametro esterno DE 400 mm e da questi indirizzate ai canali di scolo naturali esistenti.

Sistemazione viaria

Tenuto conto che le vie da sistemare sono attualmente soggette al traffico veicolare, il piano stradale si presenta generalmente regolare e ben costipato, ed inoltre alcune hanno una larghezza tale da permettere, a sistemazione avvenuta, una carreggiata di 6 mt di larghezza e di marciapiedi di larghezza di 1.00 mt.

Al fine di regolarizzare il piano stradale, è necessario un livellamento generale con sabbione e tout venant di cava, previa bonifica dello strato di terreno superficiale che in qualche tratto raggiungerà la profondità di 15 – 20 cm.

Successivamente a questo intervento si passerà all'esecuzione del pacchetto stradale con la posa di materiale di cava (tout-venant) per uno spessore medio di 15 cm che verrà costipato e rullato formando le opportune pendenze per la sede stradale.

A seconda del tratto di strada che si sta eseguendo, la sagomatura del corpo stradale sarà effettuata con le pendenze trasversali dalla mezzera verso i lati di modo che il deflusso delle acque piovane avvenga verso le cunette laterali dove sono ubicate le caditoie stradali, mentre quando la strada risulta inclinata

su un lato, e lecito prevedere che anche la pendenza trasversale sia tutta orientata verso un lato, in maniera che le acque piovane siano raccolte da opportune caditoie. In alcuni tratti si prevede anche la realizzazione di caditoie a tutta sezione con lunghezza pari a 6.00 mt.

Sul sottofondo, una volta stabilizzato, verrà predisposto il manto stradale costituito da uno strato di binder del tipo chiuso dello spessore minimo di 7 cm rullati, posato a caldo con vibrofinitrice automatica e soprastante strato di usura dello spessore costipato di 3 cm (tappeto).

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4 - Conoscenza delle condizioni d'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso d'asta.

Per quanto concerne gli scavi, in relazione alle buone caratteristiche geomeccaniche del terreno e alla limitata profondità degli scavi stessi non si prevedono particolari problemi esecutivi, fatta salva la presenza di eventuali sottoservizi quali telefonia, rete idrica, rete fognaria.

Nell'accettare i lavori sopra descritti l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di avere accertato, in particolare, le condizioni geologiche, le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
- di avere valutato nell'offerta del ribasso tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali della manodopera dei noli e dei trasporti;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dal progetto e quindi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, tali cioè da richiedere una perizia di variante con eventuale formazione di nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare per iscritto le proprie eccezioni prima di dare corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 5 - Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell'appalto

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori in adiacenza al cantiere in oggetto e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 6 - Documenti allegati al contratto

Fanno parte integrante del contratto il presente capitolato speciale d'appalto e *gli elaborati progettuali seguenti:*

TAV.	ELABORATI
1.00	PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO
2.0a	PROFILO E SEZIONI STRADALI VIA PINTURICCHIO
2.0b	PROFILO E SEZIONI STRADALI VIA CARAVAGGIO
2.0c	PROFILO E SEZIONI STRADALI VIA TINTORETTO – VIA MASACCIO
3.00	PLANIMETRIA DI UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI
4.00	PARTICOLARI ESECUTIVI – SEDE STRADALE – MARCIAPIEDI
5.00	PARTICOLARI ESECUTIVI SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
6.00	PARTICOLARI ESECUTIVI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALL.	ALLEGATI
A	ELENCO ELABORATI
B	RELAZIONE TECNICA GENERALE
C	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME GENERALI
D	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: NORME TECNICHE
E	QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO
F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
G	ELENCO PREZZI UNITARI
H	ANALISI PREZZI UNITARI
I	STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
L	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DEI LAVORI
M	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
N	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
O	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sono invece esclusi dai documenti d'appalto tutti gli altri elaborati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall'appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente capitolato.

L'elaborato Computo Metrico Estimativo NON E' un allegato di contratto.

Art. 7 - Qualificazione dell'appaltatore

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal DPR 207/2010:

categoria	Descrizione CORPI D'OPERA	importo (€)	%
OG3	Opere stradali	205.006,28	100,00%
	<i>totale</i>	205 006,28	100,00

N.	Designazione delle categorie omogenee	%	in Euro
1	Rimozioni, demolizioni, scavi	9,464	19.402,15
2	Calcestruzzi, casseformi e acciaio	20,029	41.060,13
3	Pavimentazione stradale	25,769	52.827,21
4	Impianti	14,474	29.673,29
5	Arredi e segnaletica	2,536	5.198,28
6	Marciapiedi	27,729	56.845,42
	Sommano da appaltare		205.006,28

Art. 8 – Cauzione Provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dal DPR 207/2010 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 9 – Cauzione Definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi del DPR 207/2010.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari al 100 % dell'ammontare contrattuale.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 11 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti del Capitolato Generale dei LL.PP.

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Capitolato, l'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice degli appalti pubblici, e smi. del D.P.R. 207/2010 e del "Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici" approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici e del Codice degli appalti e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti:

- Facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e incamerare la cauzione nel caso in cui l'Appaltatore che abbia disertato la prima convocazione stabilita per procedere alla consegna dei lavori, non si presenti nemmeno alla seconda convocazione (art. 129 del Regolamento).
- Facoltà dell'Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'appaltatore.
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Appaltatore di procedere alla esecuzione delle opere anche con lavoro notturno e in giorni festivi.
- L'Impresa si impegna inoltre:
 - a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n. 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n. 19;
 - b) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 235 e successive modificazioni ed integrazioni, legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974, n. 247, legge 28.1.1977 n. 10, legge 3.1.1978 n. 1, legge n. 350 del 29.3.1980;
 - c) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti Assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempimento, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della

cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

- d) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;
- e) all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti telefonici;
- f) all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consensi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.
- g) all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 12 - Rappresentanza, personale, domicilio, direzione del cantiere dell'Impresa

L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere permanentemente nei cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale del Ministero LL.PP..

La nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori, prima della consegna dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, previa motivata comunicazione all'appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, secondo quanto disposto all'art. 2 del Capitolato Generale del Ministero LL.PP..

L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un ingegnere che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il predetto ingegnere dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art. 13 - Piani di sicurezza

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e consegnare alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Loiri Porto San Paolo e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'Ing. Davide Molinari;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente, è il geom. Mario Mossoni;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'ing. Davide Molinari;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il geom. Davide Molinari;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, assommano all'importo di **€ 2.778,71**

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto :

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "Piano di Sicurezza Sostitutivo" e nel "Piano Operativo di Sicurezza", ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

i dati relativi all'impresa esecutrice

Anagrafica dell'impresa esecutrice

Rappresentante legale (datore di lavoro)

Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di

sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
i dati relativi al singolo cantiere
Ubicazione del cantiere
Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
Organizzazione e viabilità del cantiere
Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed

attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 14 - Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 15 - Oneri diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1) tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa, ad

- eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione;
- 2) lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro;
 - 3) l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;
 - 4) tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell'Impresa, nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista degli stacci e vagli per granulometria degli inerti;
 - 5) la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
 - 6) costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
 - 7) l'esecuzione dei tracciamenti degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere;

La fornitura di tutti i necessari canneggianti, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le operazioni di consegna.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere, la ricostruzione dei rilievi eseguiti in fase di progettazione secondo quanto specificato negli elaborati di progetto relativi ai rilievi di campagna, mediante:

- a) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori;
 - b) rilievo planimetrico con distanziometro elettronico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori;
 - c) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la Direzione Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;
 - d) livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;
 - e) consegna alla Direzione Lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti:
- dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500÷1:200 secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere comprese quelle esistenti in corrispondenza delle quali sono previsti degli interventi;
 - dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere e relative quote, caratteristiche temporali ecc.

L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui

questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'Appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.

Resta anche stabilito che l'Appaltatore, ove siano successivamente intervenute variazioni rispetto ai tracciati individuati così come detto in precedenza, dovrà poi sollecitamente far luogo, a sua cura e spese, e limitatamente a tronchi interessati da dette varianti, agli adempimenti di cui ai precedenti commi b), c), d).

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla Direzione Lavori in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il benessere da parte della Direzione Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, per le canalizzazioni come per qualsiasi altra opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere;

- 10) la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, di due copie del tracciato planimetrico e dei profili di tutte le canalizzazioni, con la ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai libretti delle misure.
- 11) le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti;

- 12) la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare dell'apparecchiatura per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;
- 13) provvedere all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie atte a garantire il regolare esercizio dei lavori. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere.
- 14) i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
- 15) consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture dei prefabbricati e l'esecuzione delle altre opere.
- 16) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Amministrazione appaltante.

- 17) il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all'Impresa, durante i sopralluoghi e visite a cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare polizza assicurativa per un massimale di cinquecento milioni a persona e ne comunicherà gli estremi alla Direzione Lavori entro venti giorni dalla stipula del contratto;
- 18) I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 19) tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di esercizio delle condotte esistenti, degli impianti che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
- 20) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
- 21) l'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo; nessun compenso sarà riconosciuto all'Impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati;
- 22) le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie per deviare qualunque corrente d'acqua, e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne.
L'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette opere provvisorie che per la deviazione di qualunque corrente d'acqua;
- 23) le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
- 24) la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- 25) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- 26) l'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;
- 27) l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti il lavoro.
- 28) la fornitura delle fotografie dei lavori a colori, in digitale riproducenti lo stato dell'opera in quel momento.
- 29) provvedere a sua cura e spese all'allontanamento del materiale di risulta degli scavi in discariche autorizzate;
- 30) l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse;

- 31) è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Amministrazione Appaltante a mezzo raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi alla occupazione della manodopera ed all'avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori è riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo, trasporto etc.;
- 32) provvedere alla fornitura dell'acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. L'Appaltatore è inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e a dotarli di strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni;
- 33) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
- 34) mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa;

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti per i lavori a misura e a corpo nonché per il compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione opere fino a collaudo, il quale compenso a corpo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno quindi altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualità che l'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità verso terzi

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per l'eventuale uso degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

Art. 17 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Impresa si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante, all'atto della eventuale consegna sotto riserva di legge, ovvero entro 30 giorni dalla consegna dei lavori stessi un programma o piano da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente.

Da tale elaborato dovranno risultare:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
- b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, delle tubazioni, pezzi speciali ed apparecchi;
- d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare, e, in particolare, degli impianti per la produzione dei calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con i detti materiali; le modalità del trasporto del calcestruzzo dagli impianti di confezione alle varie zone d'impiego;
- e) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a consegnare alla stazione appaltante i singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti;
- f) il rispetto del "Piano di sicurezza lavori".

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori ed i relativi importi nei relativi periodi. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente capitolato, dall'obbligo di eseguire una campagna di indagini e prove del tutto esauriente, dall'acquisizione delle cave, delle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche. Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi eventualmente in atto o previsti nel territorio.

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Art. 18 - Installazione e impianti di cantiere

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Impresa è tenuta a presentare all'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito. A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.

Art. 19 - Consegna dei lavori, tempo utile per la loro ultimazione. Penale in caso di ritardo

L'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori successivamente alla stipula e registrazione del contratto, fatta salva la possibilità, qualora se ne presentasse la necessità di operare la consegna sotto le riserve di legge.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 90 giorni successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna di cui al presente comma.

Si precisa che in detto termine è compreso altresì quello occorrente per tutte le operazioni e procedure di cui ai commi che precedono, per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori e durante lo svolgimento di questi.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale viene stabilita nella misura del **0.5 per mille sull'importo netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. In caso di ritardata ultimazione l'Impresa dovrà inoltre rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza sostenuta per il ritardo, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In casi di negligenza o di inadempienza dell'Impresa agli obblighi contrattuali, che possano compromettere la buona riuscita dell'opera e la sua tempestiva esecuzione, l'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 40.000,00 (Euro quarantantamila/00).**

Per esercitare il suddetto diritto l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva..

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il compenso relativo agli oneri di capitolato e alla sicurezza cantieri sarà liquidato in quote proporzionali allo stato di avanzamento dei lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale (ad eccezione del "Compenso a corpo per gli oneri per la sicurezza" che non è soggetto a ribasso d'asta):

- la ritenuta dello 0.50% di cui all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP.;
- l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi per oltre 10 giorni l'Amministrazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Art. 22 - Conto finale. Collaudo definitivo dei lavori

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro NOVANTA giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni dell'art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione, è facoltà dell'Amministrazione Appaltante di disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio.

Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio e definitivo sono a carico dell'Impresa, ad eccezione delle competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Art. 23 - Garanzia delle forniture

L'Impresa dovrà assumere garanzia annuale per gli impianti e le apparecchiature e triennale per le tubazioni a decorrere dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'Ente competente e, relativamente sia alle forniture sia ai lavori da essa eseguiti.

Qualora in detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o mal funzionamenti sia alle opere civili che ai macchinari elettromeccanici forniti, l'Impresa dovrà provvedere a tutte sue spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio, che sarà prescritto dall'Amministrazione Appaltante o chi per essa.

A sostegno della garanzia di cui sopra, prima dello svincolo della cauzione definitiva, l'Impresa dovrà costituire altra cauzione di importo pari ad 1/3 della cauzione anzidetta, che sarà svincolata solo allo scadere del detto periodo annuale.

Durante i periodi di garanzia per i materiali forniti, la Impresa aggiudicataria si obbliga a fare eseguire da proprio personale, in presenza di rappresentanti dell'Amministrazione, ispezioni periodiche trimestrali a tutte le opere realizzate.

Art. 24 - Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale dei LL.PP. sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle condotte, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

Art. 25 - Subappalti

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.

E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37 comma 11 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero

nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti anti-intrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall' art. 37 comma 11 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso

- non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
- 6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 - versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 26 - Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe

Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscono temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, l'ingegnere capo, su proposta del Direttore dei lavori, ne disporrà la sospensione e, tosto che ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.

Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del

provvedimento.

Si stabilirà conseguentemente, il rimanente tempo utile relativo all'importo residuo e quindi la nuova data di ultimazione.

Ove a norma di capitolato generale possa darsi luogo a richiesta di proroga, si stabilisce che nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire valutati alla data della domanda.

Art. 27 - Tabelloni indicativi

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal D.L..

L'Impresa si impegna a provvedere all'installazione delle anzidette tabelle ed al loro ritiro a fine lavori, nella località indicata dal Direttore dei lavori, mediante propri tubolari di ferro del diametro di mm 60, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.

Art. 28 - Conferma di conoscenza del Capitolato Generale

L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145.

Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori del lavoro normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione. Se a richiesta dell'Impresa la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione dei Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi o il prolungamento dell'orario di lavoro, oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa di paga oraria vigente della mano d'opera corrispondente alla categoria di lavoro che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso infine sarà dovuto all'Impresa nei casi di lavoro continuativo di sedici ore (effettuate quando le condizioni di luce naturale dell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni), stabilito su turni di otto ore ciascuno ordinato sempre per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Art. 30 - Definizione delle controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 31 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 32 - Varianti in corso d'opera

Le varianti sono regolamentate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal "Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. del 19.04.2000 n. 145.

Art. 33 – Lavori eventuali

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), risultanti dall'Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) allegato al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal DPR 207/2010, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

INDICE

CAPO I - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE.....	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Designazione delle opere.....	3
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	3
Sistemazione rete delle acque meteoriche.....	3
Completamento della pubblica illuminazione	4
Sistemazione rete delle acque meteoriche.....	4
Sistemazione viaria	4
CAPO II - CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
Art. 4 - Conoscenza delle condizioni d'appalto	5
Art. 5 - Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell'appalto	5
Art. 6 - Documenti allegati al contratto	6
Art. 7 - Qualificazione dell'appaltatore	6
Art. 8 – Cauzione Provvisoria.....	7
Art. 9 – Cauzione Definitiva	7
Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative	7
Art. 11 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti del Capitolato Generale dei LL.PP.	8
Art. 12 - Rappresentanza, personale, domicilio, direzione del cantiere dell'Impresa.....	9
Art. 13 - Piani di sicurezza.....	9
Art. 14 - Trattamento dei lavoratori	12
Art. 15 - Oneri diversi a carico dell'Appaltatore	12
Art. 16 - Obblighi e responsabilità verso terzi	16
Art. 17 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	17
Art. 18 - Installazione e impianti di cantiere.....	18
Art. 19 - Consegna dei lavori, tempo utile per la loro ultimazione. Penale in caso di ritardo	18
Art. 20 - Risoluzione del contratto.....	18
Art. 21 - Pagamenti in acconto.....	18
Art. 22 - Conto finale. Collaudo definitivo dei lavori.....	19
Art. 23 - Garanzia delle forniture	20
Art. 24 - Danni di forza maggiore	20
Art. 25 - Subappalti.....	20
Art. 26 - Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.....	22
Art. 27 - Tabelloni indicativi.....	23
Art. 28 - Conferma di conoscenza del Capitolato Generale.....	23
Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno.....	23
Art. 30 - Definizione delle controversie.....	23
Art. 31 - Dichiarazione relativa ai prezzi	24
Art. 32 - Varianti in corso d'opera	24
Art. 33 – Lavori eventuali	24